



**RACCOMANDATA  
A MANO**

5 AGO. 1992

19

*Ministero dell'Industria  
del Commercio e dell'Artigianato*  
D.G.F.E.I.B. - Div. VIII

*Prot. N. 731510 Allegati*  
*Risposta al Foglio N. 2*  
*del*

AL CENTRO ENERGIA S.p.A. Località  
Vila Para  
8044 Lannanza  
sc. P. Sceno

Oggetto: CENTRO ENERGIA S.p.A. - autorizzazione ad installare ed esercire una centrale di cogenerazione da 136 MW circa presso lo stabilimento di Teverola (CE) della Società MERLONI S.p.A.

e p.c. AL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
Servizio Inquinamento Atmosferico  
Acustico e per le Industrie a  
Rischio  
Via della Ferratella, 33  
00184 ROMA

AL MINISTERO DELLA SANITA'  
DGSIP - Div. III  
Via Sierra Nevada, 60  
00144 ROMA

alla Regione CAMPANIA Assessorato  
all'Igiene e Sanità  
80100 NAPOLI

80100 NAPOLI

ENEL  
Via G. B. Martini, 3  
00198 ROMA

Si trasmette, in allegato, copia conforme all'originale del decreto con il quale codesta Società è stata autorizzata ad installare ed esercire la centrale di cogenerazione indicata in oggetto presso lo stabilimento di Teverola (CE) della Società MERLONI S.p.A.

Avverso il provvedimento sopra citato è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato o, in alternativa, ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine rispettivamente di centoventi e sessanta giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

*A. Crispino*

IN TUTTI I CASI DI PRESENTAZIONE DI QUESTO DOCUMENTO, IL DESTINATARIO DEVE RISPONDERE AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, VIA MONTENAPOLEONE, 159, 00186 ROMA.



*Il Ministro  
dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato*

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTO il DPR 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO in particolare l'art. 17 del DPR 203 citato che prevede, tra l'altro, che le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio delle centrali termoelettriche sono rilasciate dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato previo parere favorevole dei Ministeri dell'Ambiente e della Sanità, sentita la Regione interessata;

VISTO il decreto 8 maggio 1989 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano Energetico Nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche, ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali;

VISTO l'Accordo interministeriale 10 aprile 1991- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1991, n. 124- che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio delle centrali termoelettriche e turbogas con potenza termica inferiore a 300 MW;

VISTA la istanza documentata del 18 ottobre 1991, con la quale la CENTRO ENERGIA S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio nello stabilimento di Teverola, di proprietà della società MERLONI S.p.A., di una centrale di cogenerazione della potenza termica complessiva di 299 MW circa per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante due turbogas da 46,5 MW circa ciascuno ed una turbina a vapore da 43 MW circa;

*SA*

VISTI i provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi n. 34 del 14 novembre 1990 e n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicati rispettivamente nelle Gazzette Ufficiali n. 270 del 19 novembre 1990 e n. 109 del 12 maggio 1992, che prevedono, tra l'altro, le condizioni di assimilabilità degli impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che la centrale di cogenerazione sopra citata risulta, sulla base del criterio previsto dal suddetto provvedimento CIP n. 34, assimilabile agli impianti che utilizzano fonti rinnovabili

VISTI i pareri favorevoli espressi anche sulla base del parere della Regione Campania, dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

## DECRETA

### Art. 1

La Società CENTRO ENERGIA S.p.A. - con sede in Comunanza, provincia di Ascoli Piceno - è autorizzata, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ad installare ed esercire nello stabilimento di Teverola, provincia di Caserta, di proprietà della società MERLONI S.p.A., una centrale di cogenerazione della potenza termica complessiva di 299 MW circa per la produzione di calore e di energia elettrica, quest'ultima mediante due turbogas da 46,5 MW circa ciascuno ed una turbina a vapore da 43 MW circa.

### Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1) Rispettare i seguenti limiti alle emissioni:

- NO<sub>x</sub> (espressi come NO<sub>2</sub>)  $\leq 100$  mg/Nm<sup>3</sup>
- CO (ossido di carbonio)  $\leq 100$  mg/Nm<sup>3</sup>

I suddetti limiti sono riferiti ad un tenore di ossigeno libero nei fumi pari al 15%. Il limite per gli ossidi di azoto può essere incrementato di 3mg/Nm<sup>3</sup> per ogni punto di rendimento superiore al 30% e fino ad un massimo di 150mg/Nm<sup>3</sup>.

La turbina a gas deve essere alimentata esclusivamente a gas naturale. Nella eventualità di carenza di detto combustibile è consentito l'utilizzo di gasolio previa comunicazione all'Autorità competente.

2) I limiti alle emissioni, di cui al punto 1), si intendono rispettati quando:  
- nessun valore medio giornaliero, riferito alle ore di effettivo funzionamento, supera i valori limite di emissione;  
- nessun valore medio orario supera il 125% dei valori limite di emissione.

3) Rispettare, inoltre, i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi definiti dal decreto interministeriale 12 luglio 1990 citato nelle premesse.

Resta impregiudicata l'applicazione del decreto di cui all'art. 3 del DPR 24 maggio 1988, n. 203, relativamente ai nuovi impianti industriali.

4) Effettuare su ciascun camino, a valle del turbogas e della caldaia a recupero, il controllo in continuo delle emissioni di ossidi di azoto, di monossido di carbonio e dell'ossigeno di riferimento.

Le apparecchiature relative devono entrare in servizio con la messa a regime dell'impianto.

Le misure di emissione devono essere rese in forma idonea per la trasmissione dei dati.

Per l'applicazione dei metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si deve fare riferimento al citato decreto 12 luglio 1990.

*M.*

Roma, li 4 AGO. 1992

IL MINISTRO

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO  
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ  
DI ENERGIA E DEL CONTROLLO DELLE BASE

La presente copia, composta da n. 3 fogli  
è conforme all'originale depositato presso  
questo ufficio.

IL FUNZIONARIO

*Mauro Scaramella*

(Dr. Mauro SGARAMELLA)